

**CAPITOLATO DI POLIZZA
DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)**

Contraente: COTRAL PATRIMONIO SPA
Via Bernardino Alimena, 105
00173 Roma

Assicurato: COTRAL PATRIMONIO SPA, anche nell'interesse di COTRAL spa

Decorrenza: ore 24.00 del 31 dicembre 2016

Scadenza: ore 24.00 del 31 dicembre 2019

Sommario

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE.....	5
DEFINIZIONI	6
Art. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	7
1.1 PROVA DEL CONTRATTO.....	7
1.2 DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE	7
1.3 VARIAZIONI DEL RISCHIO	8
1.4 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI	8
1.5 ALTRE ASSICURAZIONI.....	9
1.6 ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE	9
1.7 OBBLIGO DELLA SOCIETA' A FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO	9
1.8 COMPETENZA TERRITORIALE – FORO COMPETENTE	10
1.9 GESTIONE DELLE VERTENZE	10
1.10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI.....	10
1.11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	11
1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	11
1.13 VALIDITA' DELLE NORME DATILOSCRITTE	11
1.14 BENI DI TERZI – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA	11
1.15 DEROGA ADEGUAMENTO DEL PREMIO ANNUALE.....	11
1.16 CLAUSOLA BROKER	11
1.17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	12
1.18 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	12
Art. 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE	14
2.1 MASSIMALI R.C. AUTOVEICOLI.....	14
2.2 FORMULA TARIFFARIA	14
2.3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	14
2.4 ULTERIORE OPERATIVITA' DELLA GARANZIA	15
2.5 SOVRACCARICO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (ART. 1898 DEL C.C.)	16
2.6 ESCLUSIONI E RIVALSA.....	16
2.7 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI TERZO	17

2.8	ESTENSIONE TERRITORIALE	17
2.9	POLIZZA A LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE PREMIO	18
2.10	SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO	19
2.11	MUTAMENTI DI PROPRIETA'	19
2.12	GESTIONE DEI SINISTRI – MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.....	19
2.13	PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 del Codice).....	20
2.14	PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (art. 148 del Codice).....	21
2.15	PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (art. 141 del Codice)	21
2.16	PROCESSI GESTIONALI DEL CONTRAENTE PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI 21	
2.17	ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO.....	21
2.18	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO	22
2.19	PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE (ove previste).....	23
ART. 3 - NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA		24
3.1	CARICO E SCARICO	24
3.2	CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI....	24
3.5	USO DI DISPOSITIVI MECCANICI	24
3.3	INQUINAMENTO ACCIDENTALE.....	24
3.4	RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPOBILITA' AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALL'ART. 2.6 DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI.....	25
3.6	OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO	25
3.7	COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO	25
3.8	DOLO E COLPA GRAVE	25
3.9	RICORSO TERZI DA INCENDIO	26
3.10	RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI.....	26
3.11	GARANZIA BAGAGLI	26
3.12	IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA	27
3.13	TRAINO A SEGUITO DI SINISTRO INDENNIZZABILE	27
3.14	QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA FERMO TECNICO	27
ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO		27

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

COTRAL / COTRAL PATRIMONIO, è una organizzazione strutturata per la gestione dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone, nonché di altre attività connesse e strumentali ai servizi stessi o comunque riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione.

Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, a COTRAL / COTRAL PATRIMONIO competono dunque la pianificazione, la gestione ed il controllo:

- dei servizi pubblici di trasporto di linea, urbani nell'ambito della Regione Lazio per i quali si rendesse necessario l'istituzione di servizi urbani, continuativi o stagionali, gestiti anche attraverso apposite convenzioni con gli Enti interessati;
- dei servizi pubblici di linea che colleghino località poste anche al di fuori del territorio della Regione Lazio

Sempre per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, COTRAL / COTRAL PATRIMONIO può inoltre:

- svolgere o far svolgere servizi di noleggio con autobus, servizi fuori linea, servizi di trasporto pubblico o privato di persone e merci;
- svolgere o far svolgere servizi scolastici e per portatori di handicap;
- eseguire attività di autoriparazione per le manutenzioni dei propri automezzi e anche per conto di terzi;
- esercitare o far esercitare servizi di rimozione veicoli, di gestione dei parcheggi nonché attività consimili comunque volte al servizio della mobilità ed al pieno utilizzo del personale e dei servizi disponibili;
- realizzare e gestire impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto.

COTRAL / COTRAL PATRIMONIO può promuovere o partecipare a società aventi come scopo l'esercizio di attività connesse o strumentali al trasporto pubblico, comprese le attività elencate nel presente articolo, qualora ciò si renda opportuno o necessario per un più efficace ed economico svolgimento di tale stessa attività.

Il Contraente e/o l'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto", in "sub affidamento" o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività sopramenzionate.

Si precisa che l'insieme di garanzie oggetto del presente capitolato si intendono operanti anche nel caso che i veicoli siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V° c. del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Nuove Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione ad eventuali sub affidatari del servizio.

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione: COTRAL PATRIMONIO S.p.A. Assicurato: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto di assicurazione: COTRAL PATRIMONIO S.p.A., e COTRAL SPA
Compagnia:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
Broker:	Intermediario assicurativo iscritto nella sezione B) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi tenuto dall'IVASS, eventualmente incaricato della gestione della polizza in seguito all'attivazione della "clausola broker".
Decreto:	d. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, ed in particolare il Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento:	le norme regolamentari emesse in applicazione della normativa primaria sull'assicurazione r. c. autoveicoli
Contraente ed assicurato — rispettive attività	<p>COTRAL Patrimonio S.p.A. svolge una serie di servizi per conto di COTRAL spa, tra cui la gestione amministrativa dei contratti di assicurazione, è proprietaria della flotta di autobus utilizzati da COTRAL spa, che svolge il servizio di Trasporto Pubblico Locale extra urbano sulla base di un contratto di servizio con la Regione Lazio</p> <p>COTRAL PATRIMONIO spa, pertanto, sottoscrive la presente polizza in qualità di società proprietaria della flotta utilizzata sulla base di un contratto di usufrutto da COTRAL spa, che invece riveste, nell'ambito del presente contratto, la funzione di assicurato in quanto esercente il servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL).</p>

Art. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e della succursale della compagnia che concede la copertura assicurativa.

1.2 DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31 Dicembre 2016 e scadrà alle ore 24 del 31 dicembre 2019. Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo. La Compagnia, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza si impegna tuttavia a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche in corso, per la durata massima di 180 giorni qualora, alla cessazione del presente contratto, non sia intervenuta la stipulazione di una nuova polizza. Decorso tale ulteriore termine la garanzia si intenderà definitivamente cessata. L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio e la Compagnia è tenuta a rilasciare un apposito certificato di assicurazione da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; tuttavia, qualora la Compagnia abbia concesso una mora di pagamento in deroga all'art. 1901 c.c. 1° comma, fermo restando che è in ogni caso garantita la copertura assicurativa per 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) fermo restando l'effetto della operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente, a parziale deroga dell'art. 1901, 1° comma del C.C., è tenuto al pagamento del premio o della prima rata di premio entro 30 giorni dalla stipula del contratto per la prima annualità, e dalla decorrenza della garanzia per l'annualità successiva;
- b) la Compagnia si impegna a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro 10 giorni antecedenti la decorrenza della garanzia assicurativa; la Compagnia, nei casi in cui ragioni di natura organizzativa non consentano di emettere nei tempi stabiliti il documento di cui alla precedente lettera hanno facoltà di rilasciare un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dalla Compagnia attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) rappresentativo della quietanza di pagamento del premio e comunque di efficacia della garanzia assicurativa;
- c) La Compagnia si impegna a concedere, a richiesta del Contraente, la possibilità di dilazione del pagamento del premio su base quadrimestrale, senza oneri aggiuntivi, ferma restando l'efficacia della copertura assicurativa per l'intero periodo di assicurazione stabilito.
- d) Ai sensi dell'art. 1, c. 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla l. 7 agosto 2012, n.

135, il Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite; quanto sopra, quando i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della l. 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite, di cui all'art. 26, c. 3, della l. 23 dicembre 1999, n. 488.

I premi potranno essere pagati direttamente alla Direzione della Compagnia, mediante bonifico bancario secondo le indicazioni operative che saranno fornite per iscritto al Contraente.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Compagnia da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del d. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Compagnia. Nel caso in cui i veicoli assicurati siano stati dotati di strumenti tecnologicamente in grado di effettuare attività di prevenzione e controllo dei rischi, anche per rafforzare la sicurezza attiva e passiva dei veicoli assicurati e del relativo rischio assicurativo, e tali strumenti siano in grado di incidere sulla misura della frequenza dei sinistri e sul loro costo medio in modo da ottenere una riduzione del rapporto sinistri a premi, i benefici relativi potranno essere attribuiti, d'intesa fra le parti, ad una riduzione dei premi convenuti alla prima scadenza annuale utile. Si conviene inoltre che il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà dei beni assicurati, anche singolarmente, totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo di comunicazione all'assicuratore, ove il veicolo assicurato mantenga la sua destinazione d'uso ai fini dell'esercizio della concessione di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito della flotta di veicoli oggetto della presente assicurazione.

1.4 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre

che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema di locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell'Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.

1.5 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate. Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente.

1.6 ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del Contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'assicuratore.

1.7 OBBLIGO DELLA SOCIETA' A FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Compagnia, con cadenza trimestrale, è tenuta a fornire al Contraente le statistiche dei sinistri, così suddivisi:

- sinistri denunciati
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti e/o senza seguito (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:

1. nominativo del terzo reclamante;
2. data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante
3. data di apertura della pratica presso la Compagnia;
4. data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
5. n° fascicolo di sinistro assegnato dalla Compagnia con evidenza di quello attribuito dal Contraente/Assicurato.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed

aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia la definizione e chiusura di ogni sinistro. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

1.8 COMPETENZA TERRITORIALE – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto, il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato e/o il Contraente.

1.9 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Compagnia, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. La Compagnia si impegna comunque a richiesta dell'Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte. La Compagnia su richiesta del Contraente, può assumere la gestione dei sinistri attivi alle condizioni che verranno concordate fra le parti, fermo restando che per le riparazioni dei danni del parco aziendale effettuate in economia presso le officine interne dell'Assicurato o del Contraente non vi è l'obbligo di fatturazione (art. 2 comma 2 n. 5 del d.P.R. 623/72) e che, pertanto vi è esonero di trasmettere la fattura all'assicuratore. La Compagnia ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. Resta comunque ferma la possibilità del Contraente e del conducente imputato di affidare la difesa dei conducenti stessi anche a legali e tecnici di propria fiducia e a proprie spese. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

1.10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telefax, e-mail, pec od altro mezzo.

1.11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le Parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge, se per l'Assicurato più favorevoli.

1.13 VALIDITA' DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le imprese assicuratrici partecipanti alla coassicurazione.

1.14 BENI DI TERZI – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però, gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo di procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

1.15 DEROGA ADEGUAMENTO DEL PREMIO ANNUALE

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, la Società si impegna a mantenere fermo il premio base di riferimento di polizza per tutta la durata del contratto, salvo le eventuali variazioni di cui all'art. 2.10 (polizza Libro Matricola - Regolazione premio).

1.16 CLAUSOLA BROKER

Il Contraente incarica Willis Italia S.p.A della gestione ed esecuzione della presente polizza in qualità di broker ai sensi della L.792/84, come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private).

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta dai medesimi alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ciò premesso, la corresponsione del premio effettuata al broker nei termini contrattualmente previsti deve intendersi come effettuata alla Società.

1.17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

1.18 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente contratto di assicurazione copre la flotta degli autobus, di proprietà di Cotral

Patrimonio S.p.A., in usufrutto a Cotral S.p.A. per l'esercizio del Trasporto Pubblico Locale, nell'ambito del territorio regionale, come da elenco allegato, e viene prevista la possibilità che Cotral S.p.A. possa inserire in copertura anche eventuali autoveicoli di sua proprietà.

E' in corso un processo di riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale che comporterà nel corso del 2016 il cambio di titolarità della proprietà degli autoveicoli assicurati e dell'interesse all'assicurazione, più in particolare è previsto che la titolarità dei mezzi verrà assunta da Cotral S.p.A. con il definitivo superamento di Cotral Patrimonio S.p.A. In considerazione di quanto sopra indicato, la procedura avviata da Cotral Patrimonio potrà essere trasferita e/o conclusa da Cotral spa ed i contratti continueranno ad avere efficacia per Cotral S.p.A.

1.19 PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA' IN ASSOCIAZIONE

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici associate nella forma indicata in fase di offerta (RTI o consorzio o coassicurazione):

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione:

È ammessa la coassicurazione purché legata da vincolo solidale in deroga all'art.1911 del codice civile.

Art. 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE

2.1 MASSIMALI R.C. AUTOVEICOLI

La garanzia è prestata fino a concorrenza del seguente massimale:

Euro 20.000.000,00 (se non diversamente offerto in fase di gara) unico per sinistro o superiore per i casi previsti per legge.

2.2 FORMULA TARIFFARIA

La società presta la copertura assicurativa in relazione al tipo di veicolo in garanzia ed in base alla corrispondente forma tariffaria per la quale la Società stessa ha predisposto la relativa tariffa, e precisamente:

Forma Tariffaria Franchigia:

La garanzia è presta con una franchigia di Euro 2.000,00 (se non diversamente offerto in fase di gara) per sinistro.

Si prende atto che la società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa compori o prevedibilmente possa comportare il risarcimento inferiore alla franchigia prevista dalla polizza. Successivamente la Società provvederà a richiedere al Contraente il rimborso dell'importo delle franchigie eventualmente previste dalla polizza.

A tale scopo la Società, con cadenza trimestrale, dovrà inviare al Contraente la documentazione (file Excel) comprovante l'avvenuta liquidazione a terzi di tutti i sinistri per i quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell'assicurato, nonché la richiesta di rimborso della franchigia e degli scoperti.

Il contraente entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, provvederà al pagamento alla Società degli importi di franchigia.

2.3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia assicura, in conformità alle norme del Decreto e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile della circolazione stradale dei veicoli utilizzati da COTRAL spa nell'esercizio della concessione di TPL, per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute per capitale, interessi e spese, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo.

L'assicurazione viene prestata per i veicoli di proprietà, in locazione, in usufrutto o in noleggio al Contraente ed all'Assicurato, nonché a veicoli il cui intestatario al P.R.A. sia diverso dal Contraente, ed in particolare utilizzati da COTRAL per l'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale nella Regione Lazio. L'Assicurazione comprende pertanto:

- a) La responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;
- b) La responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
- c) La responsabilità del Contraente e dell'Assicurato e, se persona diversa, del

committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo ad esclusione degli autocarri, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili ai rischi di circolazione;

- d) La responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del mezzo;
- e) La responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, a valigie e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico, esclusi denaro, preziosi, titoli, così come i danni derivanti da furto o da smarrimento.

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni;

- f) La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dalla sosta e/o stanziamento e dall'utilizzo dei veicoli in aree private ad esclusione nelle zone aeroportuali delle piste di atterraggio rullaggio, anche non di proprietà del Contraente, e anche se detti veicoli non si trovino fuori servizio o in regime di temporanea sospensione della garanzia;
- g) La responsabilità civile derivante al Contraente o all'Assicurato ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma del Decreto (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge e collaboratori anche occasionali;
- h) Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
- i) per i danni causati ai passeggeri nel caso in cui non siano stati debitamente agganciati a bordo i passeggeri in sedia a rotelle.
- j) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

2.4 ULTERIORE OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La garanzia è operante anche:

- a) Nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee individuate per l'esercizio del servizio di TPL (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in

locazione ai sensi dell'art. 87 —V comma del vigente d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione o ad altro titolo a subappaltatori/executori del servizio di TPL del Contraente o dell'Assicurato;

- b) Nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus o filobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- c) Nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- d) Per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente e dell'Assicurato, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- e) Per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente purché autorizzati dall'assicurato e/o suoi dipendenti;
- f) Per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- g) Per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa da autobus a mezzo di strutture meccaniche;
- h) Per i danni alla grafica pubblicitaria comunque apposta sulla carrozzeria dei veicoli assicurati;

Per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio non responsabili del sinistro; si precisa che il dipendente è terzo ad eccezione di quando è alla guida del mezzo;

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e ss. del C.C., nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità di circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui all'artt. 2042 e 2054 del C.C.). Pertanto non sono ammesse eccezioni di garanzia da parte dell'assicuratore sulla sola base dei decreti ministeriali attuativi delle norme generali che regolano il trasporto pubblico di persone.

2.5 SOVRACCARICO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (ART. 1898 DEL C.C.)

Non si considera, inoltre, aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 del C.C. il sovrannumero o sovraccarico passeggeri che non impegni la colpa grave dell'Azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

La colpa grave è esclusa in ogni caso.

2.6 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso, invece, che tale abilitazione si stia sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, nonostante che i regolamenti interni impongano tali comunicazioni, la Società risponde e rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso. E' inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso in cui al conducente viene rilevato, alla prova dell'etilometro, un tasso alcolemico superiore a quello previsto dalle norme di legge e sempreché non si tratti di soggetto risultato alcolista all'ultima visita effettuata dalla Contraente.
- b) Nel caso di veicoli con targa di prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione.

2.7 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI TERZO

Sono considerati terzi:

- a) gli enti (Comuni, Provincie, ecc.) proprietari e/o le imprese proprietarie, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente, unitamente alle società medesime;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società e/o enti in qualsiasi modo collegati con il Contraente;
- c) i dipendenti del Contraente in servizio ed i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, compresi gli Amministratori ed il Legale Rappresentante, il Direttore ed i Dirigenti, anche se trasportati, con esclusione del solo conducente del veicolo assicurato;
- d) le ditte con le quali il contraente stipula contratti di pubblicità integrale o tabellare sulla carrozzeria degli autobus e/o filobus per i danni arrecati alla grafica pubblicitaria;
- e) i conducenti di mezzi di proprietà della Contraente, non dipendenti della Contraente stessa, ai quali i mezzi siano affidati a qualsiasi titolo (es. locazione, comodato, ecc)
- f) i conducenti sono considerati terzi fuori dall'esercizio delle funzioni di guida;

2.8 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera e del Liechtenstein, nonché per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Compagnia rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale carta verde non è stata rilasciata.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori

garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

2.9 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE PREMIO

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni stabilite per veicoli di similare tipologia e caratteristiche, secondo quanto convenuto inizialmente nel presente contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo le medesime condizioni di assicurazione del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo. Le esclusioni di veicoli saranno comunicate dal Contraente o dall'Assicurato a mezzo fax o email con l'indicazione della targa del veicolo da escludere dalla copertura assicurativa. In detta comunicazione il Contraente o l'Assicurato si assumono la responsabilità di restituire nel più breve termine possibile i relativi certificati e contrassegni e la Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Per ogni inclusione la Società si impegna ad emettere i certificati e la carta verde ed a consegnare gli stessi nei termini richiesti dal Contraente, anche utilizzando i mezzi equipollenti previsti dal citato art. 11 del Regolamento ISVAP n. 13/2008. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24,00 dalla comunicazione di esclusione trasmessa dalla Contraente o dall'Assicurato alla Compagnia.

L'uscita di garanzia dei veicoli nel corso dell'annualità assicurativa, è ammessa solo in conseguenza di vendita, demolizione, cessazione dalla circolazione, esportazione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada o uscita definitiva fine esercizio con conseguente restituzione certificato e carta verde. L'uscita di garanzia ha effetto dalla data di esclusione indicata nel file appositamente predisposto dall'Impresa ed inviato dal Contraente.

In ogni caso, laddove non venga restituiti i certificati relativi all'esclusione già comunicata, la Compagnia si riserva ogni diritto nei confronti della Contraente, con riguardo specifico ad eventuali danni che dovesse sopportare in caso di utilizzo non

autorizzato dei citati documenti non restituiti.

Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal libro matricola su specifica richiesta dal Contraente. Sono, inoltre, ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni; tuttavia, in tali ipotesi restano ferme le garanzie limitatamente alla circolazione nelle officine e nelle aree dei depositi aziendali.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento, se concordato. Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.

Analogamente, eventuali riduzioni di premio derivanti dalla regolazione sono riconosciute al contraente a compensazione di eventuali premi per i periodi di garanzia successivi o versati con bonifico alla contraente entro 60 giorni dalla scadenza del contratto.

2.10 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Compagnia vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato si siano accidentalmente deteriorato o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Compagnia rilascia un duplicato su richiesta dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve produrre dichiarazione di autocertificazione.

2.11 MUTAMENTI DI PROPRIETA'

Nell'ipotesi in cui a causa di mutamenti nell'assetto della gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito della Regione Lazio, la proprietà della flotta di autoveicoli assicurata dovesse cambiare, il contratto di assicurazione continuerà ad avere efficacia alle stesse condizioni in corso, salvi gli aggiornamenti determinati dalla forma a libro matricola, nei confronti dei nuovi soggetti che ne avranno assunto interesse e diritto sulla base della nuova situazione giuridica.

2.12 GESTIONE DEI SINISTRI – MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Le denunce relative ai sinistri dovranno essere inviate dal Contraente ad un unico ufficio sito in Roma appositamente predisposto dalla Compagnia. Le denunce saranno effettuate dagli uffici del Contraente con la semplice trasmissione dei rapporti interni del personale, appositamente numerati con sequenza numerica stabilita dal Contraente stesso.

Alle denunce faranno seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

a) alla Compagnia, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A. b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

2.13 PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Compagnia qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Compagnia provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del d.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

2.14 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

2.15 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Compagnia e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice.

2.16 PROCESSI GESTIONALI DEL CONTRAENTE PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Le pratiche dei sinistri, trattate dagli uffici di liquidazione della Compagnia, dovranno essere accessibili agli addetti del Contraente con, a richiesta, fotocopiatura della documentazione contenuta nel fascicolo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 675/96 e successive modifiche.

A richiesta del Contraente la Compagnia metterà a disposizione gli atti di quietanza sottoscritti dal danneggiato, salvo i casi di offerta reale, in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, la Compagnia mette a disposizione gli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.) anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato, al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

2.17 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Ai sensi del regolamento IVASS n. 09 del 19 maggio 2015, la Società, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegnerà, in via telematica tramite la Banca Dati ANIA, purché si sia concluso il periodo di osservazione, un'attestazione che contenga:

- a) la denominazione della Società;
- b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto il nome;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;

- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'Assicurato.

L'acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio da parte dell'assicuratore avverrà:

- 1) La Compagnia acquisirà direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.
- 2) Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
- 3) Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati.
- 4) In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, la Compagnia richiede al contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la Compagnia acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
- 5) Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente paragrafo, la compagnia, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto.

2.18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo il contratto — limitatamente all'autoveicolo oggetto di furto

- è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza. In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice, rateo di premio che sarà calcolato unitamente alle regolazioni di premio previste in ragione della forma della polizza a "Libro Matricola".

2.19 PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE (ove previste)

Si prende atto che la Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia o agli scoperti previsti dalla presente polizza.

Successivamente la Società provvederà a richiedere al Contraente il rimborso dell'importo delle franchigie eventualmente previsti dalla presente polizza.

A tale scopo la Società, con cadenza trimestrale, dovrà inviare al Contraente la documentazione (in formato elettronico) comprovante l'avvenuta liquidazione a terzi di tutti i sinistri per i quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell'Assicurato, nonché la richiesta di rimborso della franchigia e degli scoperti.

ART. 3 - NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA

3.1 CARICO E SCARICO

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna;

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

3.2 CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI

La Società assicura la responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuata con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alla suddette operazioni non sono considerate terzi.

3.5 USO DI DISPOSITIVI MECCANICI

Per i veicoli nei quali sono installati dispositivi meccanici per le operazioni di trasferimento delle persone da terra a bordo e viceversa, la garanzia s'intende valida a tutti gli effetti anche per i rischi derivanti da tali operazioni, nei limiti dei massimali di polizza.

3.3 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

- a) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;

- b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;

3.4 RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPOBILITA' AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALL'ART. 2.6 DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI

In deroga dell'articolo 2.6, la Società rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti:

- 1) dell'Ente o Società proprietarie o locatarie o esercenti il servizio di TPL, o del conducente del veicolo nei seguenti casi:
 - a) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, qualora il trasporto non sia stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
 - b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione è avvenuta senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
 - c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) dell'Ente o Società proprietarie o locatarie o esercenti il servizio di TPL se il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

L'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'Assicurato, o risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede, e la Compagnia rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Conducente stesso.

3.6 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

L'assicurato deve informare la Compagnia dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

Fermo il disposto dell'art. 1917, 3° comma C.C. la Compagnia ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.

3.7 COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

La Compagnia risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

3.8 DOLO E COLPA GRAVE

La Compagnia risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

3.9 RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Compagnia in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alle persone, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 2.000.000,00 (duemilioni) per evento.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 C.C., 3° comma, la Compagnia ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o dell'Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

3.10 RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con la Compagnia per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

3.11 GARANZIA BAGAGLI

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente e dei trasportati, intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro / preziosi / titoli.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € **1.000,00** (mille) per evento e con il limite di € **3.000,00 (tremila)** per anno assicurativo.

3.12 IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

La Compagnia rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada, comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione. La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € **1.000,00 (mille)** per evento.

3.13 TRAINO A SEGUITO DI SINISTRO INDENNIZZABILE

La Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute per il traino del veicolo danneggiato in modo da non essere in condizioni di circolare autonomamente, fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla sua carrozzeria di fiducia.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro.

3.14 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA FERMO TECNICO

La quantificazione di questo tipo di danno dipende dai parametri cui si fa riferimento che, ove non siano disponibili, sono rappresentati dai valori medi legati all'utilizzo del veicolo, e cioè:

1. Media dei km. Giornalieri
2. Integrazione regionale tariffaria a km.
3. Mancato incasso a km. (il riferimento è alla media dei biglietti venduti sulle linee percorse dai veicoli)

Visto quanto sopra, il **valore medio giornaliero per “fermo tecnico”** è pari € 463,00 al giorno

ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'Allegato **ELENCO VEICOLI RCA** recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- Art. 2 – Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore
- ART. 3 – Norme aggiuntive che regolano l'assicurazione di rischi non compresi nella RCA Obbligatoria.

Forma tariffaria dell'assicurazione - Franchigia fissa di Euro 2.000,00 (se non diversamente offerto in fase di gara) **per sinistro**

Massimale Euro 20.000.000,00 (se non diversamente offerto in fase di gara) **per ogni sinistro per tutti i veicoli**

Determinazione del premio

Il premio viene determinato in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base alle variazioni intervenute, per inclusioni / esclusioni di veicoli prima della data di effetto della presente assicurazione.

Premio unitario per veicolo	N. veicoli	Premio imponibile complessivo	S.S.N. (10,50%)	Imposte	Premio lordo totale
€ _____					

Nota

Si desidera evidenziare che attualmente il parco mezzi di Cotral è costituito da n. 1558 veicoli circolanti e si prevede un ingresso di nuovi mezzi, pari a n. 25 autobus/ mese, a decorrere da ottobre p.v., per la durata di 12 mesi (totale circa 300 mezzi).

I nuovi mezzi sostituiranno altrettanti autobus di più vecchia generazione.

Il valore medio dei nuovi bus è di € 200.000,00 ca..

I nuovi mezzi saranno dotati di Sistemi Informativi di Bordo (ITS) rilevanti ai fini del contenimento dei fattori di rischio (si veda pag. 18, art. 8 del documento “Allegato 9_capitolati bus parte II”)

In particolare, la videosorveglianza a bordo è prevista in tutti gli autobus in corso di acquisizione.

Qualora Cotral riterrà di inserire a bordo dei mezzi esistenti alcuni Sistemi Informativi, dovranno rispettare i parametri tecnici previsti nel capitolato speciale di cui sopra.

Ad oggi, tutti i mezzi Cotral sono dotati di cronotachigrafo digitale.